

STATUTO PREVILAVOR
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24.03.2022

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO.....	2
Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti.....	2
Art. 2 – Forma giuridica	2
Art. 3 – Scopo	2
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO	2
Art. 4 – Regime del Fondo	2
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione.....	2
Art. 6 - Scelte di investimento	3
Art. 7 – Spese.....	3
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI.....	3
Art. 8 - Contribuzione	3
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale.....	4
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche	4
Art. 11 – Erogazione della rendita	5
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	5
Art. 13 – Anticipazioni	6
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI.....	6
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	6
Art. 14 – Organi del Fondo	6
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione	6
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni.....	7
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni.....	7
Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione	8
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori.....	8
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni.....	8
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità.....	9
Art. 22 – Presidente e Vice Presidente	10
Art. 23 – Collegio dei revisori – Criteri di costituzione	10
Art. 24 - Collegio dei revisori – Attribuzioni	11
Art. 25 - Collegio dei Revisori - Modalità di funzionamento e responsabilità.....	11
Art. 26 – Il Direttore generale.....	11
Art. 27 - Funzioni fondamentali.....	12
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	12
Art. 28 - Incarichi di gestione.....	12
Art. 29 – Conflitti di interesse.....	12

Art. 30 – Gestione amministrativa.....	12
Art. 31 - Sistema di contabilità	13
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio	13
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI.....	13
Art. 33 – Modalità di adesione	13
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari	14
Art. 35 – Comunicazioni e reclami.....	14
Art. 36 - Clausola compromissoria.....	14
PARTE VI – NORME FINALI.....	14
Art. 37 - Modifica dello Statuto	14
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio.....	15
Art. 39 - Rinvio	15

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il “Fondo Pensione Previlabor”, in forma abbreviata “Fondo Previlabor” (di seguito “Fondo”) dai soci fondatori FIOM - CGIL, FIM - CISL, UILM - UIL in data 31/10/89 con lo scopo di attuare, senza fini di lucro, forme di previdenza complementare a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese che hanno sottoscritto con le organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL accordi di lavoro collettivi regolanti prestazioni previdenziali complementari, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs 252/05 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Fondo è costituito in virtù di quanto stabilito dagli Accordi collettivi di lavoro stipulati congiuntamente con le singole aziende dalle organizzazioni sindacali di categoria aderenti a CGIL - CISL - UIL e successive modifiche e/o integrazioni.
3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 35 38.
4. Il Fondo ha sede in Bologna.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è previlabor@pec.it.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il numero 1092.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della Capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. L’iscrizione al Fondo è volontaria e possono iscriversi (adesione esplicita) al Fondo tutti i lavoratori alle dipendenze delle Imprese che hanno sottoscritto gli accordi collettivi di lavoro di cui all’art. 1.

2. Conservano la loro qualità di iscritti i lavoratori pensionati che usufruiscono delle prestazioni di rendita vitalizia erogate dal Fondo.
3. Sono altresì iscritti i destinatari degli accordi di cui al primo comma che aderiscano attraverso il conferimento tacito del TFR ai sensi dell'art. 8 comma 7 lettera b) del D. Lgs. 252/2005 (adesione tacita).
4. I lavoratori di cui al comma 1, provenienti da altre forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 252/05 possono chiedere, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Fondo, di trasferire la posizione pensionistica maturata presso la forma complementare di provenienza.
5. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo adotta una gestione monocomparto assicurativa di cui al ramo I dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La politica di investimento relativa al comparto, le relative caratteristiche e il profilo di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. Tale comparto garantito è altresì destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo;
 - a1) direttamente a carico dei lavoratori iscritti o delle aziende tenute alla contribuzione (quota associativa) secondo quanto previsto dagli accordi di cui all'articolo 1;
 - a2) indirettamente a carico degli iscritti in misura percentuale sui contributi versati e sui rendimenti secondo quanto stabilito dalla convenzione assicurativa;
 - b) spese relative alla fase di erogazione della rendita.
 - c) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dagli accordi di cui all'articolo 1.
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, e riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dagli accordi di cui all'articolo 1.
6. In costanza del rapporto di lavoro ~~l'iscritto~~ l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a

condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'iscritto secondo modalità operative definite dagli accordi di cui all'articolo 1. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consistente nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettere a1) e a2).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione assicurativa di cui all'art. 6.

4. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'articolo 8, penultimo comma, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene

convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'iscritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risultante inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

Art. 11 – Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a ~~12~~ dodici mesi e non superiore a ~~48~~ quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata;

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori,
- il Presidente;

2. Il Fondo, nella funzione organizzativa e di direzione e gestione dell'attività, si dota anche della figura di un Direttore Generale le cui funzioni saranno indicate successivamente agli artt. 22 e 26.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo del Fondo. L'Assemblea è formata da 48 componenti, di seguito denominati "Delegati", eletti dai lavoratori iscritti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dai Soci Fondatori, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando,

con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive del Fondo.

2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione con il corrispondente Delegato supplente secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:

- approvazione del bilancio preventivo entro il 31 marzo e consuntivo entro il 30 aprile predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;

- dichiarazione di responsabilità degli Amministratori e dei Revisori e revoca degli stessi;

- eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo;

- eventuali compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Direttore Generale;

- su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

- modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;

- scioglimento del Fondo.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare, a ciascun Delegato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo equipollente) almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

2. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via fax contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale del Fondo purché nel territorio del Comune di Bologna.

4. È ammessa la possibilità che l'Assemblea, in caso di particolari gravità, si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

5. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

6. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Delegati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

9. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Delegati.

10. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti,

non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

11. Tutti gli associati che lo desiderino possono partecipare all'Assemblea seppure senza diritto di voto.

12. Per favorire la partecipazione degli iscritti alle adunanze delle assemblee, verrà affisso alle bacheche, all'interno delle aziende, avviso della convocazione.

13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

14. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.

15. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

16. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. 17. Il verbale delle riunioni dell'Assemblea straordinaria può essere redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da otto componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione ai sensi dell'articolo 8.

2. L'elezione - e la sostituzione - dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base dell'apposito Regolamento adottato dall'Assemblea.

3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

5. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati.

6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla loro sostituzione ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 18.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni dando atto che il Consiglio non è più corrispondente a quello originario, per cui deve considerarsi come interamente decaduto sicché si rende necessaria una nuova nomina dell'intero Consiglio.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 2 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare il Consiglio:

- elegge nel proprio ambito il Presidente tra i componenti eletti dall'Assemblea dei Delegati e il Vicepresidente tra quelli nominati dalle aziende;
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale.
- ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- ha l'obbligo di adottare le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di sopravvenute disposizioni di legge o di altre fonti normative o di disposizioni della COVIP ovvero di sopravvenute previsioni delle fonti istitutive nell'ambito delle prerogative ad essa attribuite;
- convoca l'Assemblea dei Delegati;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- delibera la stipulazione di convenzioni con i soggetti gestori prescelti, abilitati alla gestione delle risorse del Fondo dalla legislazione vigente pro-tempore, informandone preventivamente l'Assemblea;
- definisce l'organizzazione del Fondo;
- cura la trasparenza del Fondo nella comunicazione agli iscritti;
- cura la gestione del Fondo e delibera in sede di approvazione del bilancio preventivo l'ammontare delle spese di gestione e di funzionamento del Fondo;
- predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, il bilancio preventivo e Consuntivo;
- stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
- stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
- sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo e alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo;
- ha l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente.

2. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed al bilancio preventivo.

3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi

dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione verrà è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze

e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

7. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

8. In caso di revoca di uno o più Amministratori si applicano le norme di cui all'art. 19 del presente Statuto.

9. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Consiglio elegge nel proprio ambito il Presidente tra i componenti eletti dall'Assemblea dei Delegati e il Vicepresidente tra quelli nominati dalle aziende.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo:

- sovrintende al funzionamento del Fondo;
- convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

4. Il Presidente, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, ha l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

5. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

6. La firma sociale spetta inoltre, singolarmente, al Vicepresidente.

7. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente e dal Direttore Generale, o dal Presidente e dal Vicepresidente, in base all'apposito Regolamento sulle modalità operative stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

8. In deroga a quanto sopra, qualora l'incarico di Direttore generale sia assunto da una componente del Consiglio d'Amministrazione, che sia Presidente o Vice-Presidente lo stesso non potrà assumere o mantenere la carica e rimarrà quale semplice membro del Consiglio. Se il ruolo di Direttore Generale sarà assunto da un Consigliere eletto fra quelli eletti dall'Assemblea dei Delegati, il Presidente del Fondo dovrà essere scelto fra i Consiglieri nominati dalle aziende, il Vice Presidente dovrà essere scelto fra gli eletti dall'Assemblea.

Art. 23 – Collegio dei revisori – Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Revisori è composto da due componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà in rappresentanza dei datori di lavoro e la metà in rappresentanza degli iscritti.

2. L'elezione dei membri del Collegio dei Revisori avviene sulla base dell'apposito Regolamento adottato dall'Assemblea.

3. Tutti i revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Revisore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per massimo tre ~~anni~~ esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per ~~un massimo di tre mandati~~ non più di tre mandati consecutivi.

7. Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

8. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

9. Il Presidente viene nominato dal Collegio in rappresentanza delle Aziende tenute alla contribuzione. Nel caso però che il Presidente, in base a quanto previsto sopra all'art. 22, sia scelto fra i Consiglieri nominati dalle aziende, allora il Presidente del Collegio sarà nominato il rappresentante eletto dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 24 - Collegio dei revisori – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Revisori è attribuita, la funzione di controllo contabile.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Revisori - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente mediante raccomandata o altro mezzo equipollente.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza dei due membri e delibera in relazione al parere del Presidente.
4. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Revisori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Il Direttore generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La prima nomina, in via eccezionale, può essere fatta direttamente dalla Assemblea dei Delegati e dovrà essere ratificata la prima riunione del Consiglio di Amministrazione.
 2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
- Spetta in particolare al Direttore Generale:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
- quant'altro a lui delegato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle linee da esso definite.

3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

6. Il Direttore Generale svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

Il Direttore Generale ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

8. Il Direttore Generale può essere scelto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, ma non deve esserne né il Presidente, né il Vice Presidente.

9. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente e dal Direttore Generale o dal Presidente e dal Vicepresidente in base all'apposito Regolamento sulle modalità operative stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione ad imprese di assicurazione di cui al D.Lgs 209/05 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 29 – Conflitti di interesse

1.–La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente alla gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;

- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
 3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Le scritture contabili, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal C.d.A. il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci ~~devono restare~~ sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione è preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata alla sede legale del Fondo.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dall'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute,

al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dall'azienda tenuta alla contribuzione, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

9. L'esercizio delle opzioni di cui agli articoli 10, 12 e 13 non è delegabile a terzi se non in casi di comprovata impossibilità.

10. Ai fini della convocazione dell'Assemblea e di ogni altra comunicazione da parte del Fondo, gli iscritti in attività eleggono domicilio presso l'azienda in cui prestano servizio.

11. I soci pensionati verranno informati con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il Fondo invierà annualmente a ciascun iscritto una situazione riassuntiva della posizione pensionistica individuale, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- andamento finanziario e gestionale del Fondo;
- totale dei versamenti effettuati;
- valorizzazione degli stessi alla data dell'estratto conto.

4. La predisposizione delle misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti sarà effettuata in conformità alla normativa vigente.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 36 - Clausola compromissoria

1. Tutte le eventuali controversie tra iscritti, tra Delegati e tra questi e il Fondo o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo; in caso non si trovi l'accordo o una parte non provveda alla nomina, tale nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

2. Essi giudicheranno secondo diritto senza formalità.

3. Il loro lodo sarà inappellabile.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

4. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. Per deliberare lo scioglimento del Fondo e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

5. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

6. In ogni caso i liquidatori provvedono all'intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.

7. Per gli altri soggetti si applicano le disposizioni relative al:

- trasferimento ad altro Fondo;
- riscatto della posizione individuale.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed agli accordi collettivi di lavoro.